

Comune di Peveragno (Cuneo)

Avviso di pubblicazione estratto della Deliberazione C.C. n. 13-2015 per modifica ed integrazione del Regolamento Edilizio Comunale

Oggetto: Regolamento edilizio comunale. Modificazioni ed integrazioni ai sensi dell'art. 3 L.R. 19/1999.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

- 1) Di modificare ed integrare, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 8.7.99 N. 19, il vigente Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 29/11/2004, nelle forme specificate nell'apposito allegato "A" al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dichiarare che il testo di modifiche approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691 e s.m.i. non incidendo sulla sua parte cogente tranne che per la modifica, relativa alla misurazione delle distanze, di adeguamento alle nuove disposizioni regionali.
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.
- 4) Di dare atto che la presente modifica al Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.
- 5) Di incaricare il Responsabile dell'Area Tecnica – Settore Urbanistica per l'espletamento delle procedure di legge.
- 6) Di dare ampia diffusione al presente provvedimento mediante la pubblicazione del testo aggiornato del regolamento in oggetto, altresì allegato al presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, ed il suo inserimento nella raccolta dei regolamenti comunali tenuta presso l'ufficio di Segreteria.

Allegato

Allegato "A" alla deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 15/04/2015

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE – MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

- articolo 16: il testo del comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La distanza tra:

- a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione *frontistante (D)*, è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;
- b) il filo di fabbricazione di una costruzione dal confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà *antistante*;
- c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada (Ds);"

- articolo 31: si aggiunge in fine il seguente comma:

"5. Ai sensi dell'art. 17–*quinquies comma 1 della Legge n. 134/2012 e s.m.i.*, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, è obbligatorio, a partire dal 1 giugno 2014 e salvo diverse disposizioni di legge, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascun spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate dal presente Regolamento e dal vigente PRGC.

A tal fine per "spazio a parcheggio coperto o scoperto", deve intendersi ogni porzione dell'area complessivamente destinata alla sosta dei veicoli organizzata in una sequenza di stalli adiacenti e delimitati da corselli, vie d'accesso, locali non accessibili ai veicoli o strutture murarie. Per ciascuno di tali spazi a parcheggio dovrà, pertanto, prevedersi la possibilità di connessione per la ricarica di almeno un veicolo elettrico. Nel caso in cui il parcheggio sia configurato a box, la norma prevede espressamente la necessità di una connessione per la ricarica da ciascun box per auto";